

**CORTE DI CASSAZIONE**

**SENTENZA 16- 04 - 2014 N° 8822**

**IRPEF – ritenute – artt. 16 e 17 TUIR – ratio legis - individuazione**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con istanza presentata il 4-4-2000 Marziani Francesco, ex dipendente del Consorzio di Bonifica di Catania, chiedeva al Centro Servizi II.DD. di Palermo la rideterminazione dell'indennità liquidata dal Fondo di previdenza ENPAIA in aggiunta all'indennità di fine rapporto liquidata dal Consorzio al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 31-3-1999, e di conseguenza domandava il rimborso delle ritenute IRPEF indebitamente operate; l'istanza si fondava sull'assunto che il predetto Fondo, al momento del calcolo dell'indennità in questione, non aveva tenuto conto dell'abbattimento, previsto dall'art. 17, comma 1, dpr 917/86, di lire 600.000 per ogni anno di servizio prestato.

L'adita CTP di Catania accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla detta istanza; in particolare la CTP rilevava che l'art. 17, comma, 1 dpr 917/86, con formula ampia, dichiarava applicabile il meccanismo della detrazione alle indennità di fine rapporto comunque denominate; specificava, tuttavia, che la somma da dedurre dal reddito netto per ogni anno di lavoro era indicata dalla detta norma, nella formulazione vigente alla data della liquidazione, in lire 500.000, e non quindi in lire 600.000, come invece indicato nell'istanza.

Con sentenza depositata il 2-10-08 la CTR Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l'appello dell'Ufficio; in particolare la CTR condivideva quanto sostenuto dai primi Giudici, ribadendo che il primo comma del cit. art. 17, riferendosi ad ogni altra indennità analoga, non faceva alcuna distinzione sui trattamenti di fine rapporto, sicchè non poteva ritenersi che l'abbattimento spettasse una sola volta.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi; il contribuente non svolgeva attività difensiva.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'Agenzia, denunciando -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 2, dpr 917/86, in combinato disposto con l'art. 2261 cc, deduceva che la CTR aveva applicato un testo normativo più recente rispetto a quello applicabile alla data del 31-3-1999 (data di cessazione del rapporto di lavoro), nel quale ultimo sussistevano due previsioni distinte, una per il trattamento di fine rapporto e l'altra per le indennità diverse legate alla cessazione del rapporto di lavoro; la riduzione della somma di lire 500.000 per ciascun anno andava applicata una sola volta, e precisamente in sede di liquidazione dell'indennità principale corrisposta dal Consorzio, e non quindi in sede di indennità supplementare di fine servizio corrisposta dal Fondo di previdenza.

Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo, con il quale è stato dedotto vizio motivazionale.

Per una migliore comprensione della questione appare opportuno riportare, nelle parti che qui interessano e nella formulazione vigente *ratione temporis*, il testo degli artt. 16 e 17 del DPR 917/86.

Ai sensi dell'art. 16:

1) "L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, ...; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro ...".

Ai sensi dell'art. 17:

1) "Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; ...

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1...".

Orbene, alla stregua del chiaro tenore letterale delle dette disposizioni, non vi è dubbio che l'art. 16, comma 1, lett. a), prima parte, preveda la tassazione separata sia per il vero e proprio trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cc, così denominato, sia per le indennità equivalenti a quest'ultimo, sempre commisurate alla durata dei rapporti di lavoro, anche se denominate in modo diverso; lo stesso art. 16, comma 1, lett. a), seconda parte, prevede, inoltre, la tassazione separata anche per le "altre" indennità (diverse, cioè, da quelle indicate nella prima parte) e per le somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro, specificandone poi alcune (indennità di preavviso, somme percepite in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di transazioni o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, etc).

Altrettanto indubbio è, poi, che l'art. 17, comma 1, preveda la riduzione dell'imponibile (e, cioè, l'"abbattimento" in questione) solo ed esclusivamente per il trattamento di fine rapporto e per altre indennità equipollenti di cui alla prima parte dell'art. 16, comma 1, lett. a); le altre indennità e somme indicate nella seconda parte dell'art. 16, comma 1, lett. a) sono, invece, espressamente regolamentate dal comma 2 del detto art. 17, che per le stesse, anche se commisurate al rapporto di lavoro (cioè: sia

se commisurate al rapporto di lavoro sia se non commisurate), ne prevede l'imponibilità per il loro ammontare netto complessivo, senza quindi in alcun modo applicare a quest'ultime l'abbattimento in questione.

Ratio evidente di tutto il su riportato complesso normativo appare, quindi, quella di prevedere, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, "l'abbattimento" solo per il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, e soprattutto una sola volta in occasione dell'erogazione di tale trattamento, e non invece per tutte le ulteriori indennità collegate in qualche modo con la cessazione del rapporto di lavoro.

L'impugnata sentenza, che ha ritenuto di applicare l'abbattimento in questione anche all'indennità supplementare, liquidata al contribuente dal fondo di previdenza ENPAIA in aggiunta all'indennità principale liquidata dal Consorzio al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ha fatto corretto uso dei su riportati principi, e va, quindi, cassata; non essendo, poi, necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cpc, con il rigetto del ricorso introduttivo.


In considerazione della peculiarità e novità della questione trattata, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relative all'intero giudizio.

P. q. M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative all'intero giudizio.


Così deciso in Roma il 29 gennaio 2014 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

Il Consigliere est  
Dott. Mario Cigna




Il Presidente

dott. Aurelio Cappabianca



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA'  
IL 16 APR. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA

